



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2010

=====

ADDI' 22/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOLLELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - PARRONCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 237

Oggetto:

Approvazione delle Linee Guida in materia di concessioni demaniali marittime in aree portuali e sostenibilità della piccola nautica da diporto.



237 22 MAR. 2010 *or*

**OGGETTO:** Approvazione delle Linee Guida in materia di concessioni demaniali marittime in aree portuali e sostenibilità della piccola nautica da diporto.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Enti Locali. Reti territoriali energetiche, portuali, aeroportuali e dei rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i;

VISTA la L. R. n. 14/1999;

VISTA la L. R. n. 13/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 11/2009;

CONSIDERATO che l'art. 129 della L.R. n. 14/99 individua tra i compiti rimasti in capo alla Regione quelli attinenti al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

CONSIDERATO che appare opportuno ed indispensabile garantire all'utenza uniformità nella procedura per il rilascio di dette concessioni con particolare riferimento a quelle nelle aree portuali per tutto il territorio laziale;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre definire le linee guida regionali in materia, al fine di consentire semplificazione e uniformità amministrativa al procedimento delle concessioni demaniali marittime in aree portuali per le quali non opera la delega ai comuni di cui alla L. R. n. 14/99 e alla L.R. n. 13/2007;

VISTO inoltre l'art. 2 comma 1, lettera d) del regolamento regionale n. 11/2009 che individua i punti d'ormeggio tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative;

VISTA l'allegata proposta di Linee guida in materia di concessioni demaniali marittime in aree portuali e sostenibilità della piccola nautica da diporto, che forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATA la stessa conforme alle finalità di cui sopra;

RITENUTO pertanto di approvare per i motivi sopra esposti detta proposta;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

## DELIBERA

di approvare le Linee guida in materia di concessioni demaniali marittime in aree portuali e sostenibilità della piccola nautica da diporto, allegato parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

linee guida

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 MAR. 2010





**Linee guida in materia concessioni demaniali marittime in aree portuali e sostenibilità della piccola nautica da diporto.**

Nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di concessioni demaniali marittime in aree portuali le presenti linee guida disciplinano, con finalità di semplificazione, uniformazione amministrativa, il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l'estinzione delle concessioni stesse, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia.

**Procedimento per il rilascio di concessioni demaniali marittime escluse dalla delega ai Comuni:**

- 1) Il procedimento per il rilascio, il rinnovo o la modificazione delle concessioni demaniali marittime è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa circostanziata domanda alla Direzione regionale Energia Rifiuti Porti e Aeroporti (di seguito Ufficio Istruttore) che provvede alla relativa istruttoria che si conclude con un atto di rilascio, rinnovo o modificazione o di diniego da trasmettere al Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio (di seguito Direttore Dipartimento Territorio). Nel caso sia necessario acquisire i pareri di legge, l'Ufficio Istruttore vi provvede. Se l'istruttoria della domanda richiede l'esame contestuale di vari interessi pubblici, l'Ufficio Istruttore può indire una Conferenza di Servizi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  
- 2) La domanda, redatta secondo i modelli del sistema informativo demaniale (S.I.D.) deve contenere i seguenti elementi:
  - a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e l'eventuale appartenenza alle categorie di enti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 e successive modifiche;
  - b) l'oggetto della richiesta definito illustrando l'uso cui si intende destinare il bene demaniale interessato, l'attività che si intende svolgere, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva;
  - c) l'esatta individuazione del bene demaniale interessato (denominazione, comune, località, via/piazza, numero civico, confini);
  - d) i dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);
  - e) l'eventuale richiesta di applicazione del canone ricognitorio annuo ai sensi della l. 390/1986, dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 7 maggio 1998, n. 195.

La domanda è inoltre corredata da:

**REGIONE LAZIO**  
Direzione Regionale Energia e Rifiuti  
Il Direttore  
(Dott. Luca *Fegatelli*)



- a) relazione sullo stato dei luoghi;
- b) progetto delle eventuali opere da eseguire con elaborati tecnici in almeno cinque copie in scala adeguata. Qualora la natura della concessione lo richieda, dovrà essere presentato il progetto preliminare comprensivo di tutti i contenuti previsti dal D.M. 14 aprile 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- c) relazione tecnica illustrativa della destinazione d'uso del bene demaniale interessato, del relativo regime urbanistico e delle previsioni di piano definite per lo stesso bene;
- d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
- e) corografia su carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000;
- f) planimetria su base catastale e stralcio di mappa del sistema informativo demaniale (S.I.D.);
- g) titoli comprovanti l'appartenenza alle categorie di enti previsti dall'articolo 1, comma 1, della l. 390/1986;
- h) certificazione antimafia prevista dalle vigenti normative;
- i) ogni altra documentazione o parere acquisito utile all'istruttoria.

Il progetto, di cui al punto b), deve contenere altresì tutti gli elementi e le valutazioni utili per l'espressione del parere ambientale previsto nel successivo punto 3.

In particolare devono essere consegnati i seguenti elaborati:

- studio preliminare di impatto ambientale, come descritto dall'art.20 del D.lgs 152/2006 e smi, e studio sui prevedibili effetti della realizzazione dei lavori e dell'esercizio dell'opera sulle componenti ambientali con particolare riferimento all'ecosistema costiero;
- indagini di campo (aggiornamento dei rilievi topografici e batimetrici, prelievi ed analisi sedimentologiche, ecc.);
- studio contenente la descrizione degli habitat e delle specie presenti nell'area e nel territorio circostante, e analisi delle pressioni e degli impatti indotti dal progetto, laddove sono presenti nel territorio in esame e nell'area più vasta relazioni indirette o indirette con i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) e con le aree protette statali e regionali;
- relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate;
- studio meteo marino e studi specialistici di morfologia, morfodinamica litoranea e di idraulica fluviale, con l'obiettivo di verificare le interferenze con arenili e aste fluviali;
- relazione paesaggistica, di cui al DPCM del 25 giugno 2005;
- elencazione e descrizione degli eventuali vincoli di natura ambientale, storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati, comprensiva degli stralci della pianificazione territoriale vigente (P.T.C.P, P.T.P.R., P.T.C., Piani di assetto delle aree protette, piani di gestione di S.I.C. e Z.P.S., Piano di Assetto Idrogeologico, P.U.A., ecc.) in scala non superiore a 1:10.000;
- una relazione esplicativa sulle motivazioni della scelta del sito e delle possibili alternative localizzative, tipologiche, dimensionali e costruttive, e valutazione degli effetti cumulativi



con le altre opere portuali e costiere (ormeggi e pontili, opere di difesa della costa, ecc.);

Il progetto del porto deve essere corredato, con lo stesso livello di dettaglio, dal quadro progettuale delle nuove infrastrutture direttamente o indirettamente ad esso correlate (strutture ricettive, servizi alla portualità, parcheggi e viabilità, servizi commerciali, rimessaggi e cantieristica, ecc.), ancorchè non oggetto della concessione.

Tutti gli elaborati sono prodotti anche su supporto informatico.


- 3) L'iter istruttorio deve avvenire con le forme dell'evidenza pubblica. Nel caso di più domande concorrenti l'Ufficio Istruttore tiene conto, tra l'altro, della migliore compatibilità degli usi prospettati con l'ambiente interessato, della più razionale utilizzazione del bene demaniale dal punto di vista economico, della più larga fruibilità pubblica del bene, della rilevanza sociale dell'uso cui si intende destinare il bene, degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati al punto 2) lettera b), della contiguità del bene ad altro bene già dato in concessione. L'Ufficio Istruttore acquisisce, inoltre, il parere ambientale, il parere urbanistico e ogni altro parere ritenuto necessario in considerazione della natura e localizzazione della concessione demaniale richiesta. E' riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e dell'entità degli interventi di valorizzazione e manutenzione del bene assicurati, alle domande avanzate dalla Regione Lazio e dagli enti territoriali ed enti strumentali della stessa Regione.
- 4) L'Ufficio Istruttore individua il canone annuo di concessione e ne dà conto nella proposta di concessione. Il concessionario è tenuto ad informare l'Ufficio Istruttore della regolarità dei pagamenti. In caso di ritardato o mancato pagamento l'Ufficio istruttore ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento Territorio per gli atti consequenziali previsti dalla normativa in materia.
- 5) A seguito dell'iter istruttorio di cui sopra, il provvedimento di rilascio, rinnovo, modificazione o diniego è determinato dal Direttore del Dipartimento Territorio, salvo delega al Direttore regionale Energia Rifiuti Porti e Aeroporti e notificato all'interessato.
- 6) Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio rinnovo modificazione o diniego della concessione, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio Istruttore è, di regola, di centottanta giorni.
- 7) I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi di legge.
- 8) Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate in modo forfettario nella misura minima di € 250,00 a favore della Regione Lazio. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporta spese superiori, l'importo è incrementato dando conto dell'importo e della relativa motivazione nell'atto di concessione.
- 9) Le domande di rinnovo seguono il medesimo iter di quelle di rilascio.
- 10) La richiesta di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subentro ai sensi degli artt. 45bis e 46 del codice della navigazione sono presentate all'Ufficio Istruttore che provvede all'iter istruttorio e trasmette la proposta al Direttore del Dipartimento. In caso di morte del concessionario, gli

**REGIONE LAZIO**  
Direzione Regionale Energia e Rifiuti  
Il Direttore  
(Dott. Luca Fogatelli)



eredi subentrano nella concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi, a pena di decadenza.

- 11) Ogni altro atto modificativo della concessione (limitazione, decadenza, revoca ecc.) è disposto, dal Direttore del Dipartimento.
- 12) Al fine della tutela dei beni demaniali, in presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, si procede in via amministrativa intimando ai soggetti interessati il ripristino della situazione di diritto o di fatto con atto del Direttore del Dipartimento. Il provvedimento indica i successivi interventi dell'Amministrazione volti comunque ad assicurare la tutela dei beni demaniali in caso di inosservanza dell'intimazione da parte dei destinatari del provvedimento stesso.
- 13) Rimangono esclusi dalle attribuzioni di cui sopra, i punti d'ormeggio di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale n. 11 del 2009, il cui rilascio di concessione demaniale marittima è di competenza comunale, con strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di natanti e piccole imbarcazioni fino a metri 18 (diciotto) f.t. e nei cui punti d'ormeggio siano installate strutture coperte di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all'utenza nautica;
- 14) Il Direttore del Dipartimento può, attraverso procedure di avalimento, demandare le attività istruttorie di cui ai precedenti punti ai Comuni competenti per territorio.
- 15) Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti linee guida, si applica la vigente normativa di settore.



**REGIONE LAZIO**  
Direzione Regionale Energia e Rifiuti  
Il Direttore  
(Dott. Luca Fogatelli)